



Comune di Lugagnano Val d'Arda

Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE N. 5

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:35 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per delibera con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Vincini Antonio	SINDACO	Presente
Vincini Paola	CONSIGLIERE	Presente
Leppini Gloria	CONSIGLIERE	Presente
Marchetti Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Savi Roberta	CONSIGLIERE	Assente
Groppi Manuela	CONSIGLIERE	Presente
Miserotti Nadia	CONSIGLIERE	Presente
Verdi Giorgia	CONSIGLIERE	Presente
Lamoure Davide	CONSIGLIERE	Assente
Tedaldi Valeria	CONSIGLIERE	Assente
Carini Mirella	CONSIGLIERE	Presente
Bonfanti Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Fulgoni Nicoletta	CONSIGLIERE	Presente

presenti n. 10

assenti n. 3

Partecipa alla adunanza il Vice-Segretario Comunale dott.ssa LUNA BAUDINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vincini Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco presenta l'argomento in oggetto ed elenca le aliquote IMU contenute nella delibera, specificando che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno.

Il Consigliere Andrea Bonfanti sottolinea che anche per il 2023 non è stato organizzato alcun incontro preventivo all'approvazione delle aliquote per valutare possibili variazioni sulle stesse, per cui si asterranno dalla votazione della delibera. Si ritiene comunque soddisfatto nel vedere che le aliquote non sono state aumentate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i seguenti commi:

- 738, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- Da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160:

- L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- Il gettito dell'imposta è interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria "D", calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;
- La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745, 746 e 747, con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intenderanno prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 1, comma 775 della Legge 197 in data 29.12.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 - del 29.12.2022 che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 30.04.2023;

VISTA la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente oggetto: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2020 con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio 2020, successivamente confermate in sede di approvazione del bilancio 2021/2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2021 e del bilancio 2022/2024 con deliberazione di C.C. n. 7 del 29.04.2022;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le restanti aliquote del tributo già applicate nell'esercizio 2022;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri: Bonfanti, Fulgoni, Carini).

DELIBERA

DI **CONFERMARE** per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1-A/8-A/9), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione	esente
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	6,0 (sei)per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	10,60 (diecivirgolasei) per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, non locati (c.d. beni merce)	esenti
Immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 limitatamente alle attività avviate dal 01.01.2012 e per la durata di tre anni	4,0 (quattro)per mille
Immobili del gruppo catastale D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 limitatamente alle attività avviate dal 01.01.2012 e per la durata di tre anni	7,6 (settevirgolasei) per mille
Immobili censiti alle categorie C/1, C/3, C/4, D/1, D/7,D/8 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali o industriali	10,00 (dieci) per mille
Altri fabbricati	10,60 (diecivirgolasei) per mille
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	10,00 (dieci) per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	€ 200,00 in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

DI DARE ATTO che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato ad individuare le fattispecie per le quali è possibile variare le aliquote, non è ancora stato emanato;

DI DARE ATTO che le stesse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

CON VOTI favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0,



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


n. 5 del 28.03.2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Antonio Vincini



Il Vice-Segretario Comunale
Dott.ssa Baudini Luna




Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile Servizio Finanziario

Pareri ex art. 49 D. Lgs n.267/00:


Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Il responsabile del settore _____




Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE


Il responsabile del settore _____



Visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012 come convertito nella L. n.213/2012.



Il Vice-Segretario Comunale




PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n.69) e
- comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TU n. 267/00.)

li 5 aprile 2023

p. Il Vice-Segretario Comunale



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2023

- trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 - 3° comma - D. Lgs n. 267/2000;

essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. N. 267/2000.

p. IL Vice-Segretario Comunale

